



Comune di Salsomaggiore

Seduta ordinaria del Consiglio Comunale

2^a CONVOCAZIONE

Oggetto

*Approvazione della riapertura del
Dazio Consumo per quinquennio
1891-1895.*

L'anno milleottocento *novanta* addì *9* del
mese di *Ottobre* nella casa comunale e nella sala
delle adunanze alle ore — meridiane —

Con osservanza delle prescritte formalità, si è riunito in
seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori *Donna Officio*

Sindaco Presidente

*Carà - Angeli - Meli' Andrea -
Mura Laura - Cusi - Marci -
Cardia - Meli' Sforzo - Soto
Cabus*

Consiglieri con l'assistenza di me Segretario Comunale intra-
scritto, *Spenti gli altri,*

Il Consiglio ad unanimità

Si certifica dal sottoscritto che la di contro deliberazione è stata debitamente pubblicata
all'albo pretorio di questo Comune nel *19 Ottobre corrente* come giorno *4*
senza essersi contro la medesima presentato alcun reclamo.

Il Segretario

1890

20 Ottobre

Palmy

per ogni 100 lire,

Art. 19.

Il contratto sarà stipolato entro
otto giorni successivi a quello
in cui sarà per iscritto notificato
al deliberatario l'approvazione dell'
atto di definitivo deliberamento.

Il deliberatario perderà la somma
depositata, che sarà devoluta al
Comune, ove non si presenti nel
predetto termine per la stipolazione
del contratto, o non fornisca la
cauzione di cui sopra.

Lo stesso deliberatario s'inten-
derà avere eletto il suo domicilio
nel proprio ufficio in Selargius per
tutto ciò che riguarda l'appalto
e sue dipendenze, e per tutti quelli
atti giudiziari che potessero
occorrere contro il medesimo.

Art. 20.

Il presente capitolato farà
parte integrante del con-
tratto.

Firmato all'originale

Il Sindaco
di Durano

Il Conte di
Serafina Mili

Il Segretario
Palma

Consegnato
di Palma 1910

Il Sindaco

di Durano

1910

n. 29677
4.7.192.

Selargius

Visto

Cagliari 27. Ottobre 1890.

Il Prefetto
P. C.

Matteo Giovanni



formava la base di L. 12000.
per l'appalto della riscossione
del Dazio Consumo governativo,
addizionale e Comunale durante
il quinquennio 1891-1895, adottando
il seguente Capitolato:

Art. 1.

Il Comune di Salszing concede
in appalto i diritti del Dazio
Consumo governativo determi-
nati dalla tariffa governativa,
manche della sopratassa e dazio
proprio sui generi non colpiti
da quella giusta la tariffa adottata
dal Municipio.

Art. 2.

L'appalto è duraturo dal 1°
Gennaio 1891 al 31 Dicembre 1895,
e secondo i casi del giorno della
Stipolazione del contratto sino a
tutto il 1895.

Art. 3

Il Comune investe l'appaltatore
delle sue ragioni per la riscossione
dei diritti sovraindicati sotto

l'osservanza delle leggi e di regola-
menti in vigore, e delle istruzioni
e discipline già emanate o che
emaneranno in progresso di tempo
per la retta intelligenza ed appli-
cazione della legge.

Art. 4.

Cessa nell'appaltatore senza che
abbia diritto a indennità qualsiasi
l'assunta rescissione dei diritti pre-
detti quando per disposizioni legis-
lative venisse a variare la tariffa
ed il sistema d'imposizione degli
e ciò dal giorno in cui cessa nel
comune l'esercizio per abbonamento
del capo consumo governativo,
o si modificassero le condizioni
del contratto in vigore ed fossero.

Sia però in tale caso, che in
quello della scadenza, l'appaltatore
dovrà, ove piaccia al comune,
continuare a fornire l'esercizio alle
condizioni portate da questo
capitolato fino a che il Municipio
abbia compiuto gli atti necessari

per il nuovo esercizio.

Art. 5.

Non si farà luogo a diminuzione
delle annualità di canone maturate,
o alla restituzione di quelle che
fussero state già corrisposte per
qualsiasi evenienza o per qualche
si caso fortuito ordinario o stra-
ordinario, prevedibile o imprevedibi-
le.

Art. 6.

Il pagamento del corrispettivo dell'
appalto verrà eseguito dall'appalta-
tore in rate eguali quindicinali
scadute, e precisamente nel sedicesimo
e primo giorno d'ogni mese
presso l'Incassatore del municipio
di sopra del Comune.

Le sole regolarità quotate del Teso-
riere Comunale saranno titolo
di scarico all'appaltatore, e nulla
per fatto esigibile ogni altro modo.

La semplice scadenza del
termine equivarrà alla cotta
pellanza più legale e costituzione

in mora, per effetto della quale dovrà
pagare l'appaltatore in mora sulla
somma dovuta il decimo in più.

Protraendosi la mora oltre i cinque
giorni sarà in facoltà del Muni-
cipio di esecutare l'appaltatore
pel pagamento delle somme dovute
e dei relativi interessi coi mezzi più
viteggianti di comparsa, ai quali
s'intende essersi l'appaltatore volon-
tariamente soppogettato.

A ora pure diretto l'Amministrazione
per la comunale contratta di fargli
intimare immediatamente l'
atto d'ingressione per la caducità del
contratto, e ciò senza obbligo della
costituzione in mora e senza adire
preventivamente l'autorità giudi-
ziaria.

In tutti i casi l'Amministrazione
potrà rinviare la sua azione sulla
cauzione che l'appaltatore deve,
con ca stabilito in seguito,
depositare, salvo a reintegrarla
entro cinque giorni ome l'

appaltatore non fosse scaduto
dal contratto.

Lo stesso appaltatore non potrà
per' più qualunque causa, neppure
nel caso di lite vertente, sospendere il
pagamento delle rate scadute, degli
interessi e delle penalità rimorse,

Art. 7.

Resta vietato all'appaltatore di con-
trarre società, subappaltare, o dare
in tutto od in parte i dritti compresi
in quest'appalto senza il consenso della
Giunta Municipale, e successivamente con appo-
sita deliberazione ratificata dalla
Prefettura, salvo in caso contrario la
facoltà nel Comune di ritenere di
nessun effetto la società, il subappal-
to e la ripartizione.

Art. 8.

Resta pure vietato all'appalta-
tore di fare abbonamenti anti-
cipati per un periodo di tempo
superiore a due mesi,

Art. 9.

Non potrà concorrere all'appalto

chi in simili precedenti gestioni
col Comune abbia dato prova di
mala fede, non abbia pagato puntual-
mente il canone né osservato altri-
menti il contratto,

Art. 10.

L'appaltatore si appoggerà all'
obbligo di somministrare al Comune,
contro richiesta del Sindaco, tutti
i dati statistici che occorrano
sulla consumazione dei generi
tassati, e di presentare all'Ufficio
Comunale per quelle verifiche che
potranno occorrere tutti i registri
relativi alla riscossione dei dotti predetti;

Art. 11.

In caso di rifiuto all'empiego
di quanto è stabilito nel precedente
art. 10 il Municipio è in facoltà
di far eseguire da apposito Sca-
ricato le verifiche che gli occorrano
sui registri dell'appaltatore, a
carico del quale si emanano le
spese occorrenti per l'empiego del
lavoro,

Art. 12.

I registri, le bollette e tutti gli altri atti di cui deve far uso l'Ufficio d'apporto dovranno essere conformi ai moduli prescritti dalle Istruzioni del Ministero delle Finanze.

Art. 13.

L'appaltatore sarà direttamente responsabile verso il Municipio, quanto verso i privati d'ogni operazione dei soci, subappaltatori e concessionari e questi vengono ammessi e riconosciuti come è previsto all'art. 7, e d'ogni operazione dei suoi Commessi e Agenti da lui nominati nell'esercizio del dappo.

Art. 14.

L'appalto sarà concepito per mezzo di pubblici incanti colle norme stabilite dal Regolamento 4 Maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato, e sulla base complessiva di lire annue dodici mila.

Art. 15.

Le spese tutte d'asta, contratto

e di esenzioni sono a carico dell'
appaltatore.

Art. 16.

Deposito sarà ammesso a prestito
se non farà constare di aver depo-
sitato presso il Tesoriere Comunale
un danaro lire mille.

Il deposito non sarà restituito
se non dopo stipulato il contratto
e prestata la cauzione.

Art. 17

Questa cauzione sarà prestata
mediante deposito nella Cassa dei
Depositi e Prestiti e più che nella 1^a
Tesoreria di Cagliari di una somme
in danaro eguale all'ammoran-
to di due rate mensili del prezzo
di aggiudicazione.

Questo deposito non sarà resti-
tuito all'appaltatore se non
dopo la definizione totale della
sua gestione.

Art. 18

Ogni offerta di aumento non può
essere inferiore a Centoventi 50